



β

STUDIO BOSCHI FIRENZE

dal 1989

FIGC LEGA NAZIONALE DILETTANTI

LND



Corso di approfondimento 2026 per segretario di società dilettantistica

DR. RAG. SIMONE BOSCHI

commercialista in Firenze

consulente in economia, direzione e controllo degli enti sportivi e del terzo settore
Viale dei Mille, 73 – 50131 Firenze - Tel. 055 573040 - boschi.simone@alice.it

VOLONTARIO SPORTIVO

→ Norme statali: art. 29 Dlgs 36/21 - DPCM 22/1/2024

→ Norme federali: NOIF - comunicato FIGC 117/A/2025

- *Non è un lavoratore*
- *Non può essere sia volontario che lavoratore nello stesso club*
- *Non può “pretendere” uno stipendio*
- *Opera disinteressatamente e gratuitamente, senza fini di lucro*
- *Si occupa soltanto delle attività **istituzionali**: attività sportiva, didattica, formazione, preparazione degli atleti, mansioni deliberate dalla FIGC*
- ✓ Gare inserite nel calendario federale e attività di preparazione collegata
- ✓ Gare e tornei con nullaosta federale, attività di preparazione collegata
- ✓ Eventi di formazione e didattica organizzati dalla FIGC, dalle Leghe, dall'AIC e dall'AIAC
- ✓ Eventi di formazione e didattica dei club, autorizzati dalla FIGC
- ✓ Manifestazioni internazionali FIFA, UEFA o riconosciute dalla FIGC

Comunicato 117

- Tesserati inquadrati ex art. 25 Dlgs 36/21: Atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici
- Tesserati inquadrati in altre mansioni Dpcm 22/1/2024 in riferimento alla delibera FIGC (vedi slide successive)
- Soggetti anche non tesserati svolgenti attività istituzionali federali di:
 - formazione (docenze)
 - promozione, assistenza e intrattenimento del pubblico in occasione di gare o eventi;
 - supervisione, coordinamento e organizzazione della gara o evento, inclusa la preparazione collegata alla gara/evento, svolta presso le sedi dove si svolgono le gare/eventi stesse;
 - supporto logistico, allestimento e manutenzione delle strutture e impianti sportivi, e ogni altra prestazione utile allo svolgimento della gara/evento;
 - accompagnatori di minori e disabili.



Comunicato 117

NO rimborsi forfetari ai volontari che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione con iscrizione a Albo/Ordine

Rimborsi forfetari ammessi per tutte le spese necessarie a consentire la partecipazione del volontario e il corretto svolgimento delle sue prestazioni in occasione di una manifestazione o evento sportivo

Rimborsi forfetari ammessi per le spese inerenti le attività necessarie a garantire il regolare svolgimento della manifestazione o dell'evento sportivo

Il Rimborso forfetario è sostitutivo di qualsiasi rimborso di spesa diretta o indiretta, sostenuta dal volontario; non è cumulabile con i rimborsi delle spese documentate da egli sostenute in occasione della medesima manifestazione sportiva

MANSIONE	RIF. REGOLAMENTO TECNICO
Collaboratori nella gestione sportiva delle società	Artt. 22, 36 e 37 Norme Organizzative Interne
Dirigente accompagnatore	Art. 66 Norme Organizzative Interne
Dirigente addetto agli arbitri	Art. 66 Norme Organizzative Interne
Football Social Responsibility Officer	Sistema delle Licenze Nazionali – Criteri Sportivi e Organizzativi
Responsabile settore giovanile	Sistema delle Licenze Nazionali – Criteri Sportivi e Organizzativi
Osservatore	Art. 55 Regolamento Settore Tecnico
Match analyst	Art. 56 Regolamento Settore Tecnico
Dirigenti con funzioni tecniche	Art. 8 Disposizioni Organizzative delle Competizioni di Calcio a 7 Sperimentali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale FIGC
Dirigenti federali con funzioni di carattere tecnico-sportivo	Art. 10 Norme Organizzative Interne
Docenti formatori sportivi	Art. 1 co. 2, e art. 8 Regolamento del Settore Tecnico; art. 2, lett. b), del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico
Omologatori dei campi da gioco (cd Fiduciari e Vice Fiduciari dei campi)	Art. 34, commi 1 e 3, Regolamento Lega Nazionale Dilettanti
Accompagnatori dei minori	D. lgs. 36/2021 e D. lgs. 39/2021
Delegato alla gestione dell'evento	Sistema delle Licenze Nazionali – Criteri Sportivi e Organizzativi
Delegato ai rapporti con la Tifoseria o Supporter Liaison Officer	Sistema delle Licenze Nazionali – Criteri Sportivi e Organizzativi - CU FIGC 326/A del 30 giugno 2015 e art 25 Codice di Giustizia Sportiva
Disability access officer	Sistema delle Licenze Nazionali – Criteri Sportivi e Organizzativi
Addetti antidoping (cd Chaperone)	Art. 11 sexies NOIF Art. 8 NADO Italia - Documento Tecnico per i Controlli e le Investigazioni

Art. 22 NOIF

I collaboratori

1. Sono collaboratori nella gestione sportiva delle società coloro che (...) siano incaricati di funzioni che comportino responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla FIGC.

(...)

- **dirigente responsabile della prima squadra**
- **responsabile della logistica (magazzino)**
- **responsabile del campo di gara (regolarità e idoneità)**
- **biglietteria (controllo accessi)**
- **accompagnatori dei minori (pulminista)**
- ***no pulizie, no giardiniere, no manutentore impianti***



Art. 36 NOIF

I tesserati

1. Sono tesserati F.I.G.C.:
 - a) i dirigenti federali;
 - b) gli arbitri;
 - c) i dirigenti ed i collaboratori nella gestione sportiva delle società;
 - d) i tecnici;
 - e) i calciatori e le calciatrici.



Art. 37 NOIF

Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori

1. Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all'atto dell'iscrizione al Campionato della società di appartenenza. A tal fine le società sono tenute a **comunicare alle Leghe, alle Divisioni o ai Comitati competenti i **nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi.****

(...)

Art. 66 NOIF

Persone ammesse nel recinto di giuoco

(...) purché tesserate:

- a) **un dirigente accompagnatore ufficiale**;
- b) **un medico sociale**;
- c) il **tecnico responsabile** e, se la società lo ritiene, anche un **allenatore in seconda**, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un **operatore sanitario ausiliario** designato dal medico responsabile sanitario della società;
- e) i calciatori/le calciatrici di **riserva**;
- f) per il solo club ospitante, anche il **dirigente addetto agli arbitri**

Dlgs. 36/21

Art. 25 comma 6

I lavoratori **dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni** possono operare in qualità di volontari sportivi, fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, **previa comunicazione** all'amministrazione di appartenenza

Art. 33 comma 7

Ai **minori** che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal Dlgs 39/14 (attuazione direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile) → **casellario giudiziale**

Dlgs. 36/21

Art. 29

- Vietato “retribuire” i volontari
- il divieto vale anche se la “retribuzione” è corrisposta direttamente dal beneficiario finale (quando il denaro non “passa” per il club)
- il volontario sportivo non può svolgere nel club nessun'altra mansione che sia retribuita a qualsiasi titolo: o sei volontario, o sei lavoratore
- problema: es. fornitore di materiale sportivo del club che è anche volontario nello stesso club
- il volontario deve essere coperto da polizza RC verso terzi

In una ASD possono esserci soci-volontari che si occupano di aspetti non necessariamente sportivi, in modo totalmente spontaneo e gratuito
→ non hanno diritto al rimborso forfetario però, se anticipano denaro per acquisti fatti in nome e per conto del club, possono essere rimborsati:
nota spese, giustificativi allegati

Dlgs. 36/21

Art. 29 comma 2

- è consentito riconoscere ai volontari un rimborso forfetario:
 - per le **spese sostenute** per **attività svolte** anche nel proprio comune di residenza
- *la norma non fa riferimento al “tempo” impiegato dal volontario: se così fosse, saremmo nell'ambito della retribuzione al lavoratore!!*
- *non c'è obbligo di documentare le spese sostenute ma il buon senso invita a fissare un rimborso proporzionato all'impegno volontaristico e alla possibilità che il volontario vada effettivamente incontro a spese;*
- *il rimborso è previsto “per le attività svolte”: non si può prevedere un fisso mensile, occorre far riferimento al numero di prestazioni effettivamente svolte nel mese dal volontario*
- *l'entità del rimborso è fissata dal club, è preferibile non diversificare*
- *il club deve evitare sproporzioni economiche fra i vari volontari*

Dlgs. 36/21

Art. 29 comma 2

- Consentito riconoscere ai volontari un rimborso forfetario:
 - nel limite complessivo di **400 euro mensili**

→ *400 euro è il limite massimo, non può mai essere un fisso garantito!!*
→ *consigliabile fissare un importo per ogni prestazione volontaristica svolta; è consentito prevedere un rimborso inferiore per le prestazioni “locali” e superiore per trasferte più lontane o impegni più complessi;*
→ *evitare che il rimborso mensile sia sempre di 400 euro: ad esempio, ci sono mesi con 4 o con 5 fine-settimana, il volontario deve sapere che in un determinato mese può aver diritto a un rimborso inferiore e in quello successivo superiore, in ogni caso mai superiore a 400 euro mensili e quindi a 4800 euro annui*
→ *riepilogo mensile sottoscritto dal segretario e dal volontario, bonifico o altro pagamento tracciato*

Dlgs. 36/21

Art. 29 comma 2

- Consentito riconoscere ai volontari un rimborso forfetario
- in occasione di **manifestazioni o eventi riconosciuti dalla federazione o ente di affiliazione**

→ *in assenza di gare/eventi non autorizzati dalla federazione o ente di affiliazione, è possibile che il volontario non abbia diritto al rimborso in un determinato mese*

→ *evitare di “arrampicarsi sugli specchi”...*

→ *le Note Gara possono dimostrare lo svolgimento di un incontro, per il quale è previsto il rimborso al volontario*

→ *attenzione ai “centri estivi” quando sono generici: Cassazione, Ordinanza 28325/2025 considera lavoro dipendente le prestazioni dei responsabili presso una Asd toscana in cui non è svolta un'attività sportiva obiettivamente riconoscibile, bensì ludica-ricreativa*

Dlgs. 36/21

Art. 29 comma 2

- Consentito riconoscere ai volontari un rimborso forfetario
- I club devono **caricare sul RASD i nominativi** dei volontari
- Gli importi dei rimborsi sono caricati sul RASD **entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento** delle prestazioni del volontario sportivo.
- Tale comunicazione è trasmessa automaticamente all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'INPS e all'INAIL.

→ i volontari e i rimborsi forfetario sono costantemente sotto la lente di osservazione degli enti ispettivi

Dlgs. 36/21

Art. 29 comma 2

- Consentito riconoscere ai volontari un rimborso forfetario
- I rimborsi **non concorrono a formare il reddito** del percipiente.
- Tuttavia concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità INPS (**5mila euro annui**) e IRPEF (**15mila annui**) e costituiscono base imponibile al relativo superamento.

→ *detti limiti sono riferiti al singolo volontario, non al club: ciascun volontario deve sommare i rimborsi percepiti con i compensi o rimborsi riscossi presso altri club e in caso di superamento dei predetti limiti scatta l'imponibilità con obbligo del volontario di informare il club*

ITER consigliato

DELIBERA QUADRO del Consiglio Direttivo a inizio stagione

- il Consiglio decide di avvalersi del volontariato sportivo per le mansioni previste dalle norme sulla Riforma dello Sport e dalle direttive e delibere FIGC
- nel verbale della riunione si elencano le mansioni e i compiti da assegnare a volontari che manifestino la propria disponibilità a dedicare gratuitamente e disinteressatamente il proprio tempo
- si fissa l'eventuale rimborso forfetario secondo le soglie e le modalità già viste
- si può altresì deliberare di rimborsare talune tipologie di spese “a pie' di lista”, come metodo alternativo (mai cumulabile) al rimborso forfetario
- si autorizzano i consiglieri a svolgere una ricerca di persone disponibili a operare come volontari sportivi



ITER consigliato

Ricerca dei volontari

Acquisizione della manifestazione di disponibilità, sottoscritta da ciascun volontario, con indicazione dell'eventuale mansione e la precisazione che i compiti assegnati verranno svolti disinteressatamente e gratuitamente.



ITER consigliato

Ulteriore riunione del Consiglio Direttivo

- si prende atto dei nominativi di coloro che hanno manifestato disponibilità a operare come volontari
- si comunica al volontario che in data ... il Consiglio direttivo ha preso atto della sua disponibilità a operare in qualità di volontario, eventualmente precisando le mansioni assegnate; la durata del rapporto di volontariato non deve andare oltre la stagione sportiva.

ITER consigliato

Istituzione e vidimazione del **registro dei volontari**

Cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, data di inizio del rapporto di natura volontaristica, eventuale mansione assegnata

Il registro dei volontari va tenuto sempre aggiornato

Pur non essendo obbligatorio, è uno strumento che assume valenza in caso di accesso ispettivo, poiché testimonia la buona condotta e la trasparenza adottata dal club e fornisce i nominativi dei soggetti che è possibile incontrare durante l'ispezione e che non rientrano nelle casistiche di lavoro.

Può essere determinante in caso di vertenza di lavoro promossa dal volontario

a proposito di registri.....

Le ASD devono tenere e aggiornare anche il libro soci (o registro degli associati)
In esso devono essere riportati:

- i dati anagrafici di tutti coloro che figurano come soci dell'associazione
- la data di decorrenza della loro qualifica di socio
- la data in cui essi hanno eventualmente presentato le dimissioni da socio.

I soci non sono necessariamente i tesserati: un atleta o un dirigente, ad esempio, è sicuramente tesserato FIGC ma non è detto che sia anche socio dell'associazione.

Può accadere anche l'inverso: una persona può avere la qualifica di socio senza essere tesserato FIGC.

Ad esempio, è socio chi ha firmato l'atto costitutivo e chi, nel 2024, ha approvato il nuovo statuto previsto dalla Riforma dello Sport; è socio chi ha titolo per partecipare alle assemblee dove si approva il bilancio o dove si nomina il consiglio direttivo.

ITER consigliato

Aggiornamento RASD

QUI il link alla guida di Sport e Salute

A sinistra: tasto VOLONTARI

NUOVO VOLONTARIO

- Cognome e nome oppure codice fiscale
- Tasto **+NUOVO** per inserire un nominativo non presente in elenco
- Organismo o Ente che ha riconosciuto la manifestazione sportiva
- Codice attività (si trova nella cartella “attività” della ASD o nella sezione “Attività/Elenco attività” della federazione)
- Data di inizio dell'attività svolta o dell'evento svolto dal volontario
- Importo del rimborso riconosciuto per tale attività

→ **Il volontario sportivo che non percepisce rimborsi non va inserito**

Tasto VERIFICA

Tasto SALVA

→ Dati cancellabili/modificabili entro 60 giorni

Tasto FILTRI: ricerca volontari già inseriti; XLS / CSV per esportare i dati inseriti

LAVORATORE SPORTIVO

→ **Norme statali:** art. 25 e seguenti Dlgs 36/21 - DPCM 22/1/2024

→ **Norme federali:** NOIF

- *CHI: Atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, oltre agli addetti alle mansioni deliberate dalla Figc*
- *COSA: attività sportiva, didattica, formazione, preparazione degli atleti, altri compiti previsti dalla FIGC*

→ Attività svolta dietro corrispettivo: è la regola generale del lavoro, che la Riforma dello Sport ha inserito in un “perimetro di sicurezza” rispetto alle norme statali, consentendo agevolazioni altrimenti non spettanti

→ non è lavoratore sportivo chi fornisce prestazioni nell'ambito della propria attività professionale con iscrizione a un Albo o Ordine

→ forme contrattuali: cocco sportiva, lavoro dipendente, partita Iva; lavoro occasionale solo se e quando ricorrono i requisiti di occasionalità

→ le collaborazioni amministrative-gestionali non fanno parte del “lavoro sportivo” ma godono delle stesse agevolazioni fiscali e previdenziali

MANSIONE	RIF. REGOLAMENTO TECNICO
Collaboratori nella gestione sportiva delle società	Artt. 22, 36 e 37 Norme Organizzative Interne
Dirigente accompagnatore	Art. 66 Norme Organizzative Interne
Dirigente addetto agli arbitri	Art. 66 Norme Organizzative Interne
Football Social Responsibility Officer	Sistema delle Licenze Nazionali – Criteri Sportivi e Organizzativi
Responsabile settore giovanile	Sistema delle Licenze Nazionali – Criteri Sportivi e Organizzativi
Osservatore	Art. 55 Regolamento Settore Tecnico
Match analyst	Art. 56 Regolamento Settore Tecnico
Dirigenti con funzioni tecniche	Art. 8 Disposizioni Organizzative delle Competizioni di Calcio a 7 Sperimentali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale FIGC
Dirigenti federali con funzioni di carattere tecnico-sportivo	Art. 10 Norme Organizzative Interne
Docenti formatori sportivi	Art. 1 co. 2, e art. 8 Regolamento del Settore Tecnico; art. 2, lett. b), del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico
Omologatori dei campi da gioco (cd Fiduciari e Vice Fiduciari dei campi)	Art. 34, commi 1 e 3, Regolamento Lega Nazionale Dilettanti
Accompagnatori dei minori	D. lgs. 36/2021 e D. lgs. 39/2021
Delegato alla gestione dell'evento	Sistema delle Licenze Nazionali – Criteri Sportivi e Organizzativi
Delegato ai rapporti con la Tifoseria o Supporter Liaison Officer	Sistema delle Licenze Nazionali – Criteri Sportivi e Organizzativi - CU FIGC 326/A del 30 giugno 2015 e art 25 Codice di Giustizia Sportiva
Disability access officer	Sistema delle Licenze Nazionali – Criteri Sportivi e Organizzativi
Addetti antidoping (cd Chaperone)	Art. 11 sexies NOIF Art. 8 NADO Italia - Documento Tecnico per i Controlli e le Investigazioni

Art. 22 NOIF

I collaboratori

1. Sono collaboratori nella gestione sportiva delle società coloro che (...) siano incaricati di funzioni che comportino responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla FIGC.

(...)



Art. 36 NOIF

I tesserati

1. Sono tesserati F.I.G.C.:
 - a) i dirigenti federali;
 - b) gli arbitri;
 - c) i dirigenti ed i collaboratori nella gestione sportiva delle società;
 - d) i tecnici;
 - e) i calciatori e le calciatrici.

Art. 37 NOIF

Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori

1. Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all'atto dell'iscrizione al Campionato della società di appartenenza. A tal fine le società sono tenute a **comunicare alle Leghe, alle Divisioni o ai Comitati competenti i **nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi.****

(...)

Art. 66 NOIF

Persone ammesse nel recinto di giuoco

(...) purché tesserate:

- a) **un dirigente accompagnatore ufficiale**;
- b) **un medico sociale**;
- c) il **tecnico responsabile** e, se la società lo ritiene, anche un **allenatore in seconda**, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un **operatore sanitario ausiliario** designato dal medico responsabile sanitario della società;
- e) i calciatori/le calciatrici di **riserva**;
- f) per il solo club ospitante, anche il **dirigente addetto agli arbitri**

Dlgs. 36/21

Art. 25 comma 6

I lavoratori **dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni** possono operare in qualità di lavoratori sportivi, fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, **previa comunicazione** all'amministrazione di appartenenza se il lordo annuo non supera i 5mila euro annui; **previa autorizzazione** in caso di superamento.

Entro fine gennaio: comunicare all'Amministrazione i compensi sportivi erogati al dipendente pubblico

Art. 33 comma 7

Ai **minori** che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal Dlgs 39/14 (attuazione direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile) → **casellario giudiziale**

Dlgs. 36/21

Art. 28

Presunzione legale semplice: è considerata cococo sportiva quando le prestazioni non superano 24 ore settimanali (escluso il tempo dedicato alle gare/manifestazioni) e le prestazioni rispettano i dettami tecnico-sportivi della Figc

- non é vietata la cococo di durata > 24 ore settimanali
- una cococo < 24 ore settimanali non è detto sia “sicura”

Dlgs. 36/21

Art. 28

- Stipula del contratto
- Caricamento dati del contratto sul RAS entro il 30.mo giorno del mese successivo
- Fino a 15mila euro annui: non obbligatorio il cedolino-paga
- Caricamento compensi: preferibile su base mensile, così da verificare chi supera il tetto di esenzione

QUI il link alla guida di Sport e Salute

Dlgs. 36/21

Art. 35

- 5mila euro annui: tetto esenzione previdenziale
- Il collaboratore deve comunicarci di non aver superato il tetto
- Aliquota Inps 25% (24% se il collaboratore è iscritto anche ad altri fondi pensionistici) → ridotta alla metà fino al 31.12.2027
- Per i rapporti di collaborazione provenienti da prima della Riforma (vecchi compensi fino a 10mila euro annui): non si dà luogo a recupero contributivo per il passato



Dlgs. 36/21

Art. 36

- 15mila euro annui: tetto esenzione fiscale

Art. 37

- Cococo amministrative-gestionali: stessi tetti di esenzione
- Non gestibili tramite il RASD

Corte dei conti - sezione Veneto, sentenza 19/2025

Compatibile la cococo sportiva sotto i 5mila euro annui con la pensione quota 100, principalmente per tre motivi:

1. non vi sono riflessi sul piano previdenziale
2. tale collaborazione sportiva, per impegno e intensità, non è equiparabile a un reinserimento lavorativo
3. non è dovuta Naspi in caso di cessazione del rapporto

Tuttavia è sempre consigliabile analizzare il singolo contesto.

ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ALTRE ATTIVITA'

D.Lgs.36/21

- art.7: esercizio in via **stabile** e **principale** dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche
- Art.9: consentite anche altre attività, purchè lo statuto lo preveda e abbiano **carattere secondario e strumentale** ma sono esclusi da tale vincoli proventi da **sponsorizzazioni, pubblicità, cessione diritti/indennità atleti, gestione impianti e strutture sportive** (es. affitto o subaffitto impianto ad altra Asd).
Il mancato rispetto di tali criteri per 2 esercizi consecutivi comporta la cancellazione d'ufficio dal RASD.

ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ALTRE ATTIVITA'

Attività secondarie connesse all'attività sportiva: se rivolte ad associati e tesserati “in diretta attuazione degli scopi istituzionali” godono della

→ decommercializzazione fiscale art. 148 comma 3 Tuir

Attività secondarie rivolte a terzi o non connesse:

sono

→ rilevanti ai fini fiscali

L'attuale formulazione della L. 398/91 non vieta di applicare il regime forfetario a tali attività.

La circolare 18/E/2018 Ag.Entrate fornisce tuttavia una visione diversa: la “non connessione” impedisce di applicare la 398.

Occorre sempre esaminare il singolo contesto

ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ALTRE ATTIVITA'

somministrazione in locali interni al club o all'impianto sportivo

- durante le manifestazioni sportive: decommercializzata ai fini IRES
- in concomitanza di ricorrenze, ecc., max 2 volte per max 51.645,69 euro: decommercializzata ai fini IRES (attività commerciali strutturalmente funzionali alla manifestazione sportiva e in concomitanza con il suo svolgimento)
- altri casi: non decommercializzabile ma si può applicare la 398 (tuttavia la Siae tende a consentire la 398 soltanto quando la somministrazione non legata a eventi sportivi sia rivolta a soci e tesserati)

Rischio di contestazione fiscale nei seguenti casi:

- raccolte fondi oppure sagre
- piccola pizzeria interna oppure sala aperta al pubblico

Vendita materiale sportivo, gadgets, ecc.

È attività commerciale ma è applicabile la 398



ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ALTRE ATTIVITA'

Articolo 148 Tuir, per le ASD e SSD

- Non è commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati e tesserati, in conformità alle finalità istituzionali
- Le prestazioni erogate in diretta attuazione degli scopi istituzionali, dietro pagamento di un corrispettivo specifico sono decommercializzate (la decommercializzazione è legata anche ai requisiti statutari)
- Sono comunque commerciali le sponsorizzazioni e la ristorazione

Regimi forfetari dal 2026

L. 398 per le ASD e per le SSD – resta il limite di **400mila euro** di proventi commerciali incassati nell'anno precedente.

Ricordarsi sempre di numerare le fatture emesse e quelle ricevute e di compilare il “registro Iva minori” da esibire in caso di verifica Siae; incassi e pagamenti in contanti vietati se superiori a 1.000 euro.

NON PIU' ADOTTABILE LA L. 398 se la Asd è anche ente del terzo settore iscritta al RUNTS (es. ASD APS oppure ASD ODV)

→ in questi casi può subentrare un altro regime forfetario, previsto dal Codice del Terzo Settore (art. 86) ma solo se vengono conseguiti non più di **85mila euro** di proventi commerciali nell'anno precedente.

→ In tale regime:

- le fatture commerciali sono emesse senza applicazione di Iva;
- il reddito imponibile è pari all'1% (se ODV) o 3% (se APS) dei ricavi commerciali

→ **le ASD iscritte anche al Terzo Settore (Runts) non beneficiano dell'agevolazione sui due eventi all'anno di raccolta fondi**

ESENZIONE IVA? NO GRAZIE

- Dal 2026 avrebbe dovuto entrare in vigore il regime di ESENZIONE IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633 per l'attività sportiva; ciò avrebbe comportato l'apertura della partita Iva, l'adozione dei registri fiscali, la necessità di emettere scontrino o fattura elettronica, l'obbligo delle dichiarazioni fiscali annuali.
- Il regime forfetario della L. 398 avrebbe tuttavia continuato a “salvare” da tali adempimenti e ad evitare inutili allarmismi.
- **Il Governo ha comunque risolto la questione rinviando l'entrata in vigore dell'esenzione al 2036.**
- Pertanto, l'attività sportiva resta nel vecchio regime di ESCLUSIONE IVA ai sensi dell'art. 4 del DPR 633.
- Le SSD possono semmai valutare se aderire a un altro regime di esenzione IVA (attualmente vigente) previsto dall'articolo 36-bis del DL 75/2023, che potrebbe garantire più “protezione fiscale”.



POLIZZE CATASTROFALI

L. 213/2023 art. 1 c. 101

Terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali.

Sono obbligati i soggetti iscritti al Registro Imprese Cciaa (SSD)

Non sono obbligati i soggetti iscritti soltanto al REA o non iscritti neppure ad esso, poiché non svolgono attività commerciale o la svolgono marginalmente (come **la maggior parte delle ASD**).

In ogni caso: l'assenza di tale polizza potrebbe provocare l'esclusione da contributi pubblici, bandi e agevolazioni per gli enti obbligati e far insorgere la responsabilità patrimoniale dei legali rappresentanti per danni conseguenti a calamità naturali.



β

Grazie per l'attenzione